

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
646/2022/R/COM

**BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS NATURALE
PER CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI:
REVISIONE DELLE MODALITÀ E DELLA FREQUENZA
DI DETERMINAZIONE DEGLI AMMONTARI**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 29 novembre 2022, 619/2022/R/COM

Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale

29 novembre 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli aspetti principali della revisione delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei bonus sociali per energia elettrica e gas naturale relativi ai clienti in condizioni di disagio economico, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 619/2022/R/com.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta entro il **14 dicembre 2022**. Il termine di consultazione è abbreviato per le ragioni di urgenza illustrate nel provvedimento di avvio del procedimento, e in modo da permettere di assumere le necessarie determinazioni in occasione del prossimo aggiornamento (da effettuare entro la fine del mese di dicembre 2022).*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I	OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INTERVENTO	5
PARTE II	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITA'	7
A.	<i>Primo intervento a breve: mensilizzazione bonus gas</i>	<i>7</i>
B.	<i>Secondo intervento a breve: aggiornamento dei consumi di riferimento e semplificazione dei "profili" dei bonus</i>	<i>8</i>
C.	<i>Terzo intervento a breve: ribasamento del bonus «base»</i>	<i>10</i>
D.	<i>Ulteriori evoluzioni in prospettiva</i>	<i>11</i>

PARTE I

OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Il quadro normativo e di contesto economico dell'intervento è illustrato nelle considerazioni iniziali della deliberazione 619/2022/R/com, a cui si fa integrale richiamo.
2. Si richiama altresì il disegno di legge di bilancio 2023 in corso di presentazione alle Camere da parte del Governo, che all'articolo 6 prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari (nuova soglia ISEE di 15.000 euro), nonché la graduazione del bonus in relazione all'ISEE.
3. Nel caso che il disegno di legge di bilancio venga approvato nello stesso testo in corso di presentazione alle Camere, l'Autorità dovrebbe stabilire con proprio provvedimento la modulazione dei bonus sociali in funzione del parametro ISEE. L'Autorità segnala che si tratta di una decisione di politica sociale, a carattere redistributivo, che in linea di principio non dovrebbe spettare a una autorità indipendente bensì al decisore politico.
4. Alla luce del quadro di contesto sopra richiamato, gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità oggetto della presente consultazione possono essere così sintetizzati:
 - 4.a **Utilizzo ottimale delle risorse disponibili:** con particolare riferimento alle disposizioni di legge di "rafforzamento" del bonus sociale, rinnovate su base trimestrale a decorrere dal IV trimestre 2021 e al momento previste fino al I trimestre 2023, occorre tenere presente che il livello del bonus integrativo è definito in funzione delle risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato, sebbene risulti molto più alto rispetto al bonus «base» previsto prima della crisi dei prezzi¹;
 - 4.b **Semplicità applicativa anche per i venditori:** l'efficacia delle misure di protezione dipende in modo essenziale dalla semplicità di attuazione per le parti coinvolte, con particolare riferimento ai venditori che applicano il bonus nella fatturazione;
 - 4.c **Flessibilità rispetto alla volatilità dei prezzi:** l'estrema volatilità dei prezzi nei mercati dell'energia e i conseguenti riflessi sulle bollette delle famiglie richiedono che le determinazioni dei bonus possano adattarsi tempestivamente alle condizioni di prezzo, tenendo conto anche delle diversità sia di struttura che di funzionamento tra il mercato della fornitura di energia elettrica alle famiglie e quello del gas naturale;
 - 4.d **Coerenza con le evoluzioni del mercato retail:** le modalità di determinazione dei bonus sociali devono tenere conto dell'esistenza e delle caratteristiche dei regimi di tutela, inclusa la cessazione di tali servizi dal 2024 e dei nuovi regimi da introdurre per i clienti "vulnerabili".
5. L'intervento oggetto della presente consultazione, da realizzare a breve (in occasione del prossimo aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali previsto per fine dicembre 2022) si articola in tre dimensioni:

¹ In base alla normativa del bonus «base», la riduzione della spesa per i clienti titolari di bonus sociale elettrico è mediamente pari al 30% della spesa per energia elettrica al lordo delle imposte (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2016; era del 20% in precedenza), stimata con riferimento a tre "profili" di consumo annui definiti in relazione al numero di componenti del nucleo familiare per tale bonus; mentre per il bonus sociale gas la riduzione della spesa del bonus «base» è pari al 15% della spesa gas (netto imposte) stimata per i diversi profili.

- 5.a **dimensione “mensilizzazione bonus gas”**: la revisione della frequenza di determinazione degli ammontari dei bonus sociali gas, in relazione alle nuove modalità di determinazione del prezzo di tutela gas assunto come riferimento per il settore gas;
- 5.b **dimensione “aggiornamento dei consumi di riferimento e semplificazione dei profili dei bonus”**: l’aggiornamento dei consumi di riferimenti dei diversi “profili” di bonus² sociale elettrico e gas, in relazione alla disponibilità di dati sui consumi medi effettivi dei titolari di bonus sociale;
- 5.c **dimensione “ribasamento del bonus «base»”**: la revisione della modalità di determinazione del bonus base attualmente stabilite dall’art. 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e sospese in relazione al rafforzamento del bonus sociale disposto a partire dal IV trimestre 2021.
6. Nella prospettiva di successive evoluzioni dei bonus sociali, anche altri elementi (non immediatamente applicabili da gennaio 2023) possono essere considerati nella presente consultazione, tra cui ad esempio:
- 6.a nuove modalità di “clusterizzazione” dei clienti per l’articolazione dei profili dei bonus, attualmente articolati sulla base del numero di membri del nucleo familiare e, solo per il gas naturale, anche del tipo di uso del gas (per acqua calda sanitaria o anche per riscaldamento) e della zona climatica. Per il settore gas le modalità di clusterizzazione potrebbero essere modificate, introducendo classi definite in base ai valori storici del parametro CA (consumo annuo) associato a ciascun punto di riconsegna e già utilizzato ai fini del *settlement* gas;
- 6.b possibile introduzione di un termine (per es. a fine stagione di riscaldamento) oltre il quale non vengono più conservati eventuali crediti a favore del cliente titolare di bonus, qualora nei mesi precedenti la spesa effettiva sia risultata inferiore al bonus (cd. “incapienza” della bolletta).

Spunti per la consultazione

- S1.** Si condividono le dimensioni e gli obiettivi dell’intervento?
- S2.** Quali aspetti dovrebbero essere considerati in una prospettiva di ulteriore evoluzione della disciplina del bonus sociale, successivamente alle modifiche da introdurre in via urgente?

² Per “profilo” di bonus si intende la classe a cui ogni cliente titolare di bonus è associato sulla base del numero di membri del nucleo familiare e, solo per il gas naturale, anche del tipo di uso del gas (per acqua calda sanitaria o anche per riscaldamento) e della zona climatica.

(segue)

S3. Nel caso che il disegno di legge di bilancio venga approvato nello stesso testo in corso di presentazione alle Camere, l’Autorità dovrà valutare tra due ipotesi: articolare il bonus in tre fasce di ISEE o in due fasce. Nel primo caso, fatto 100 il livello del bonus per i clienti con ISEE fino al nuovo livello derivante dall’imminente aggiornamento³ della soglia di 8265 euro (“prima soglia”), l’Autorità potrebbe considerare un livello di bonus pari a 70-80 per i clienti con ISEE compreso tra la “prima soglia” e 12.000 euro, ridotto a 50-60 per i clienti con ISEE compreso tra 12.000 e 15.000 euro. Nel secondo caso, potrebbe essere adottata una modulazione pari a circa 60-70 per i clienti tra la “prima soglia” e i 15.000 euro.

PARTE II ORIENTAMENTI DELL’AUTORITA’

A. Primo intervento a breve: mensilizzazione bonus gas

7. Nel settore del gas, a seguito dell’adozione del prezzo medio mensile registrato ex-post al PSV (deliberazione 374/2022/R/gas⁴), ai fini della determinazione dell’ammontare del bonus non è più presente il riferimento alla componente di prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento definita secondo una modalità *ex-ante* che, fino al III trimestre 2022, è stata utilizzata ai fini della definizione del bonus per tutti i titolari di bonus gas, anche se serviti sul mercato libero.
8. Per il IV trimestre 2022 il riferimento utilizzato è stata la previsione, per un orizzonte trimestrale e sulla base delle quotazioni *forward*, del prezzo all’ingrosso del gas naturale coerente alla determinazione delle condizioni economiche di maggiore tutela per l’energia elettrica. Tuttavia, la volatilità (e quindi le variazioni rispetto a tale previsione) registrata nel mese di ottobre e novembre e quelle previste per il mese di dicembre 2022 ha evidenziato la opportunità di prevedere anche la possibilità di aggiornare i bonus all’interno del trimestre, almeno per i mesi invernali in cui si sviluppano maggiori consumi per i clienti gas con uso anche di riscaldamento.
9. Anche se le condizioni economiche di tutela gas sono definite su base *ex-post*, l’Autorità intende continuare a fissare gli importi dei bonus che devono essere applicati ai clienti

³ L’attuale soglia ISEE di 8265 euro è soggetta ad aggiornamento in base all’inflazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016: “*con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento*”. L’aggiornamento relativo al triennio 2020-2022 verrà effettuato prima del 31 dicembre 2022.

⁴ In base a tale deliberazione la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale C_{MEM} per i clienti nel servizio di tutela è definita pari alla media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren. Nel dettaglio, con tale modifica non si fa più riferimento alle quotazioni a termine (prezzo *ex-ante*) ma alla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (prezzo *ex-post*) aumentando al contempo la frequenza di aggiornamento del prezzo che diventa mensile, non più trimestrale.

beneficiari su base *ex-ante*, al fine di permettere l'immediata erogazione del bonus anche nel caso di emissione della fattura in corso del mese e di semplificare le modalità di fatturazione del medesimo, evitando potenziali ricalcoli per tale importo.

10. A partire dal I trimestre 2023, l'orientamento dell'Autorità è quello di mantenere la determinazione dei bonus sociali in occasione dell'inizio del trimestre, almeno fino a che le disposizioni sul rafforzamento dei bonus sociali decise dal Governo e dal Parlamento avranno tale orizzonte. In particolare, per il bonus gas, all'inizio di ciascun trimestre verranno presi a riferimento i valori delle quotazioni a termine disponibili per il trimestre in esame, tenendo conto anche dei diversi livelli di consumo atteso (per ciascun "profilo" di bonus) nei singoli mesi del trimestre.
11. Inoltre, l'Autorità intende *prevedere anche la possibilità di aggiornare gli ammontari dei bonus gas all'interno del trimestre*, con orizzonte mensile, qualora le previsioni utilizzate all'inizio del trimestre si rivelassero significativamente diverse dal prezzo registrato nel corso di ciascun mese del trimestre e/o dalle previsioni aggiornate per i mesi restanti del trimestre. Ciò deve comunque avvenire nel rispetto degli obiettivi che le disposizioni di legge sul rafforzamento dei bonus sociali indicano all'Autorità e delle risorse disponibili per tale obiettivo.
12. Infine, l'Autorità intende prevedere, nel caso di scostamenti significativi riscontrabili alla fine del trimestre, che l'eventuale differenziale (positivo o negativo) tra i prezzi attesi in base alle previsioni e i prezzi effettivi sia compensato, nei limiti resi possibili dalle risorse disponibili, attraverso l'aggiornamento dei bonus successivi, in un periodo di tempo adeguato.
13. Solo a titolo di maggiore chiarezza, fino al mantenimento dell'attuale metodo di determinazione delle condizioni economiche di maggior tutela (su base trimestrale *ex-ante*), l'Autorità non ritiene di modificare la frequenza di determinazione del bonus sociale elettrico.

Spunti per la consultazione

- S4.** Si condivide l'orientamento di introdurre la possibilità di aggiornamento mensile dei bonus sociali gas in caso di elevata volatilità dei prezzi e non rispondenza alle previsioni assunte come riferimento a inizio del trimestre?

B. Secondo intervento a breve: aggiornamento dei consumi di riferimento e semplificazione dei "profili" dei bonus

14. Per ciascuno dei diversi "profili" dei bonus, i consumi di riferimento sono stati stabiliti all'avvio del sistema dei bonus sociali (2008-2009). Da allora, i consumi medi di energia elettrica e gas per usi domestici si sono ridotti anche grazie alle politiche di promozione dell'efficienza energetica (nuove apparecchiature più efficienti, migliori coibentazioni e quindi minori consumi per riscaldamento, etc.). La serie storica dei valori medi di consumo domestico nel periodo 2010-2021 evidenzia, a livello complessivo, una riduzione per il settore elettrico da 2.176 a 2.047 kWh/anno per i consumi medi dei clienti domestici di energia elettrica (residenti e non residenti) e da 911 a 703 smc/anno per i clienti domestici gas.⁵

⁵ Fonti: relazioni annuali dell'Autorità, vol. I, 2011 (per i dati 2010) e 2022 (per i dati 2021)

15. I dati medi sopra riportati segnalano l'esigenza di un aggiornamento dei profili dei bonus in termini di consumi attribuiti a ciascun profilo; tuttavia, dato che i profili sono differenziati in base alla numerosità dei nuclei familiari e, per il gas, anche in base alle tipologie d'uso e alle zone climatiche⁶, tale aggiornamento richiede di disporre di dati di consumi medio per gruppi di clienti con le medesime caratteristiche di ciascun profilo.
16. Grazie all'integrazione della gestione dei bonus con il SII è stato possibile analizzare i consumi dei clienti titolari di bonus nel 2021 (dati di consumo 2020) e nel 2022 (dati di consumo 2021). In sintesi, le analisi effettuate mostrano quanto segue:⁷
 - 16.a **settore elettrico**: i consumi medi dei tre profili sono inferiori a quelli finora utilizzati, con differenze percentuali relativamente limitate;
 - 16.b **settore gas**: è stata condotta un'analisi utilizzando il parametro CA (consumo annuo, calcolato secondo quanto previsto dal Testo integrato del *settlement gas*⁸); tale analisi conforta i livelli di consumo utilizzati per il profilo per uso cottura e acqua calda sanitaria (ACS) per famiglie fino a 4 componenti (questo profilo da solo rappresenta circa il 40% dei titolari di bonus), mentre denota differenze di una certa rilevanza per i profili corrispondenti agli usi di riscaldamento e per le famiglie con più di 4 componenti.
17. L'orientamento dell'Autorità è quello di aggiornare i consumi sottostanti ai diversi profili, rispondendo all'obiettivo di utilizzo ottimale delle risorse disponibili:
 - 17.a **per il bonus elettrico**, applicando le risultanze dell'analisi, che comportano percentuali di riduzione dei consumi sottostanti ai profili comprese tra -4% e -12%, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;
 - 17.b **per il bonus gas**, lasciare inalterato il consumo di 250 smc/anni già utilizzato per il profilo ACS per nuclei fino a 4 componenti (in tutte le zone climatiche) e prevedere per il profilo ACS per famiglie con più di 4 componenti una maggiorazione tra 50 e 100 smc/anno (invece della attuale maggiorazione di 250 smc/anno aggiuntivi); per i profili con uso di riscaldamento, utilizzare le risultanze dell'analisi condotta sul parametro CA, maggiorate onde tenere conto prudenzialmente dell'eventualità di maggiori consumi per inverni freddi; la maggiorazione potrebbe essere compresa tra +5% e +15% rispetto ai dati medi di zona climatica.
18. Il Disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che il bonus sia differenziato in base ai diversi valori delle soglie ISEE. Dal momento che ciò comporta un aumento della numerosità dei profili che i venditori devono applicare in fatturazione, l'Autorità ritiene opportuna una semplificazione della struttura dei profili dei bonus gas.

⁶ Le zone climatiche sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

⁷ I risultati di dettaglio dell'analisi sui valori dei consumi annui (parametro CA) dei clienti gas titolari di bonus sociale sono disponibili sul sito ARERA: www.arera.it/dati/consumi_bonus.htm

⁸ Il parametro CA (consumo annuo) è indicatore del prelievo annuo di un punto di riconsegna (PdR) ed è determinato e aggiornato dal SII per ciascun PdR una volta all'anno, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del TISG (Allegato A alla deliberazione 148/2019/R/gas).

19. Tale semplificazione potrebbe essere ottenuta, in sede di aggiornamento dei consumi sottostanti, con uno o più di questi accorgimenti:
- 19.a accorpate le zone climatiche D, E e F dal momento che i consumi medi per queste zone climatiche non risultano significativamente diversi sulla base delle risultanze dell'analisi condotta;
 - 19.b mantenere la distinzione tra i profili con fino a 4 componenti e con più di 4 componenti solo per gli usi ACS, eliminandola per i profili con uso riscaldamento, dal momento che le risultanze dell'analisi mostrano che i consumi medi per uso di riscaldamento non sono significativamente diversi sulla base del numero di componenti della famiglia;
 - 19.c assimilare il consumo di riferimento dei profili per uso "solo riscaldamento" a quello dei profili per "acqua calda sanitaria e riscaldamento".
20. Solo a fini di maggiore chiarezza, l'Autorità non intende apportare modifiche al fatto che il bonus, una volta determinato, è applicato per competenza in ragione dei giorni di fatturazione. L'erogazione in misura fissa (e quindi la determinazione di un bonus in termini di "euro pro-die") comporta vantaggi sul piano dell'efficienza energetica in quanto non comporta alcun disincentivo al contenimento dei consumi.

Spunti per la consultazione

- S5.** Si condivide l'orientamento di aggiornare i consumi sottostanti ai diversi profili con i criteri indicati?
- S6.** Si condivide l'orientamento di semplificazione della numerosità dei profili del bonus sociale gas? Quale degli accorgimenti indicati si ritiene più efficace?

C. Terzo intervento a breve: ribasamento del bonus «base»

21. La disciplina del bonus sociale (sia per il settore elettrico che per il settore gas) prevede che ogni anno il bonus «base» venga aggiornato in occasione dell'aggiornamento trimestrale per il primo trimestre dell'anno, applicando ai valori in vigore nell'anno *n-1* la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo.⁹
22. L'ultimo aggiornamento del bonus «base» risale alla deliberazione 595/2020/R/com, con effetto sull'anno 2021. Per l'anno 2022, vista la straordinarietà della congiuntura, tale aggiornamento non è stato effettuato, prevedendo invece, il mantenimento (provvisorio) dei

⁹ Più in dettaglio, l'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevede quanto segue:

- a) per il bonus sociale elettrico, il cliente domestico tipo è quello con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
- b) per il bonus sociale gas: il cliente domestico tipo con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela al netto degli oneri fiscali registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08.

valori dei bonus sociali del 2021, a cui si sommano le componenti compensative integrative (CCI).¹⁰

23. L'orientamento dell'Autorità è che l'aggiornamento del bonus «base» andrà effettuato qualora non siano rinnovate le disposizioni di legge per il rafforzamento del bonus sociale¹¹, anche in corso d'anno (e quindi non necessariamente in occasione dell'aggiornamento per il I trimestre dell'anno); l'aggiornamento del bonus «base» sarà effettuato riferendosi alla spesa del cliente domestico tipo media dell'intero ultimo anno disponibile al momento di tale aggiornamento.
24. Inoltre, l'Autorità è orientata a introdurre per il bonus «base» gas, dopo il ribasamento, una forma di ripartizione nel corso dell'anno che tenga conto della stagionalità dei consumi domestici (per i profili con uso di riscaldamento).

Spunti per la consultazione

- S7.** Si condivide l'orientamento per l'aggiornamento del bonus «base» anche in corso d'anno qualora non venissero rinnovate le disposizioni di legge per il rafforzamento del bonus sociale?
- S8.** Si condivide l'orientamento a prevedere che il bonus «base» gas, dopo il ribasamento, venga ripartito tra i trimestri in modo da tenere della stagionalità dei consumi domestici per i profili con uso di riscaldamento?

D. Ulteriori evoluzioni in prospettiva

25. Gli orientamenti indicati nei precedenti punti perseguono la finalità di un maggiore allineamento tra la spesa sostenuta dai clienti beneficiari del bonus e la quantificazione del bonus, il cui ammontare ha l'obiettivo di compensare (in parte) tale livello di spesa.
26. Ciò avviene in particolare per il bonus sociale gas sia attraverso la mensilizzazione della quantificazione del bonus, che permette di allineare maggiormente il livello rispetto ai corrispettivi che concorrono alla quantificazione della spesa, con particolare riferimento alla componente C_{MEM} per il settore del gas naturale, sia attraverso la revisione dei consumi di riferimento per ciascun profilo cui è associato un livello di bonus, che permette di allineare ulteriormente il livello della spesa rispetto al livello di consumi mediamente consumati da tutti i clienti che ricadono nei diversi profili utilizzati nell'ambito del bonus.¹²
27. In prospettiva, tale allineamento potrebbe ulteriormente essere perseguito attraverso un nuovo approccio nell'identificazione del livello di bonus da riconoscere a ciascun beneficiario, superando l'attuale classificazione e minimizzando quindi potenziali distorsioni che tale

¹⁰ Si veda la deliberazione 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com e la relativa relazione tecnica disponibile sul sito di ARERA.

¹¹ Fatto salvo il "riproporzionamento" dei valori in funzione dell'aggiornamento dei consumi di riferimento di cui alla sezione B della parte II.

¹² Si fa riferimento in particolare: zona climatica; uso del gas; numero dei componenti il nucleo familiare

classificazione può comportare, benché di modesta entità in media in ragione della revisione dei consumi per ciascuna classe¹³.

28. Nel dettaglio, tale nuovo approccio ha l'obiettivo di permettere che il bonus erogato sia proporzionato al consumo di ciascun cliente beneficiario del bonus: ciò potrebbe avvenire attraverso la definizione di "classi di consumo", intervalli di consumo¹⁴ a cui associare diversi livelli di bonus e nei quali ciascun cliente beneficiario del bonus ricadrebbe sulla base del consumo annuo storico, relativo all'anno precedente, identificato sulla base del dato di consumo annuo disponibile nel SII.
29. Secondo questo nuovo approccio sarebbe comunque il SII ad individuare la classe di appartenenza del cliente avente diritto al bonus (nessuna operazione aggiuntiva sarebbe richiesta agli operatori) e comunicare ai soggetti erogatori gli importi da applicare, definiti dall'Autorità in modo tale da non disincentivare l'obiettivo di contenimento dei consumi di cui al precedente punto 20.

Spunti per la consultazione

- S9.** Come si valuta tale prospettiva di evoluzione del bonus sociale? Si condivide che in prospettiva, con l'approccio per classi di consumo si potrebbe superare la differenziazione del bonus sociale gas in base alle zone climatica, all'uso del gas e al numero dei componenti il nucleo familiare?
- S10.** In particolare, quali accorgimenti si suggerisce di adottare per gestire la transizione dagli attuali profili alle nuove classi di consumo?

¹³ Si pensi, a titolo di esempio, a una famiglia che risiede in una zona climatica più fredda, ma che consuma meno di una famiglia che si trova in una zona climatica più calda. Tale famiglia riceve comunque un bonus maggiore (a fronte di un consumo inferiore)

¹⁴ A titolo di esempio: potrebbero essere definite delle classi di consumo (da 0 a 250 Smc/anno, da 251 a 500, da 501 a 1000, da 1001 a 2000, ecc) in cui ciascun cliente ricade rispetto al proprio consumo annuo e alle quali sono associati valori di bonus.